

## CIRCOLARE N. 10/2014

Pordenone, 5 marzo 2014

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: PROROGATA AL 31/03/2014 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA CON EQUITALIA**

La Legge di Stabilità aveva previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.

In origine la definizione agevolata doveva essere definita entro il 28 febbraio, saldando con pagamento unitario le proprie posizioni debitorie nei confronti di Equitalia.

Il nuovo D.L. Salva Roma prevede oggi uno slittamento temporale dei termini, la definizione agevolata è quindi ancora possibile, **fino al prossimo 31 marzo** pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, **senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.**



Nulla è quindi cambiato nella norma se non il termine di scadenza.

Restano agevolabili i tributi di competenza:

- dell’Agenzia delle Entrate;
- dell’Agenzia del Demanio;
- dell’Agenzia del Territorio;
- dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- dei Ministeri e Prefetture;
- delle Regioni, Province e Comuni.

Sono quindi sanabili l’Ires, l’Irpef, l’Irap e l’Iva, il bollo auto e le multe per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.

Sul sito di Equitalia, [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.

Ricordiamo quindi che il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l’esito dell’estinzione del debito.

Il contribuente dovrà:

- verificare la propria situazione debitoria;
- controllare la tipologia di atto ricevuto;
- controllare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione;
- determinare il proprio debito sanabile al netto degli interessi;
- recarsi per il pagamento in uno qualsiasi degli sportelli Equitalia ovvero;

- compilare e pagare presso uno sportello postale, il modello F35 indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli- L.S. 2014".



È consigliabile predisporre un F35 per ogni cartella/avviso che si intende condonare.

La definizione agevolata si applica anche nei casi di cartelle o avvisi già oggetto di rateazione, a tal riguardo si ricorda che se un cliente ha pagamenti in essere per i soli interessi, questi non saranno più dovuti (sempre se gli atti rispettano le caratteristiche di cui sopra) e quindi si potrà fare domanda di condono sempre entro il 31.3.14.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti